

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 289-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI,
CURCIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI
CORDIOLI**

Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali

(Già articoli da 1 a 4, 7 e 8 della proposta di legge n. 289, stralciati dalla IV Commissione permanente [Giustizia], in sede legislativa, nella seduta del 25 luglio 1984)

PROPOSTA DI LEGGE

SEZIONE I

(Della competenza civile).

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione, quando non sono dalla legge attribuite alla competenza di altro giudice ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a cinque milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

SEZIONE II

(Della competenza penale).

ART. 3.

All'articolo 31 del codice di procedura penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Appartiene altresì al pretore la cognizione dei delitti previsti dal codice penale puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria e la cognizione del delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Delle circostanze aggravanti, comuni o speciali, non si tiene conto quando ad esse è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 69 del codice penale ».

ART. 5.

.
.
.

SEZIONE III

*(Aumento degli interessi legali
e disposizioni finali).*

ART. 6.

.
.
.

ART. 7.

Gli aumenti di competenza determinati dagli articoli della prima e della seconda sezione della presente legge sono privi di effetto ai fini della determinazione dell'entità dei diritti e degli onorari che sono dovuti agli avvocati e ai procuratori.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.